

# Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

## del 2 Marzo 2026

### Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata

Con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025** della **Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)**, entra ufficialmente in vigore una delle misure più attese dai contribuenti italiani: la **Rottamazione-quinquies**.

La misura punta a favorire la riscossione dei crediti erariali e previdenziali, offrendo la possibilità di estinguere i debiti affidati all'Agente della Riscossione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Tuttavia, il legislatore ha scelto questa volta la strada della **selettività**.

**Questa quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali si presenta infatti con una struttura sensibilmente diversa rispetto alle precedenti edizioni, richiedendo un'analisi attenta da parte di professionisti e contribuenti.**

A differenza della "Quater", la **Rottamazione-quinquies** non è una misura "omnibus". Il campo d'azione è delimitato dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**. Ma la vera restrizione riguarda la natura del debito.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 82 della Legge 199/2025, possono essere definiti solo:

- **carichi erariali**: derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (comunicazioni di irregolarità o "avvisi bonari" ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72).
- **contributi previdenziali INPS**: solo se derivanti dall'omesso versamento di somme regolarmente dichiarate dal contribuente.
- **sanzioni amministrative**: in particolare quelle per violazioni del **Codice della Strada**.

Sono **esclusi**:

- gli **avvisi di accertamento** o contestazione.
- atti di recupero di crediti d'imposta.
- debiti **INAIL** (sia per accertamento che per premi annuali).
- Casse di Previdenza Privata e tributi locali (**IMU, TARI, bollo auto**), a meno che l'ente locale non deliberi diversamente (facoltà ammessa ma non automatica).
- **avvisi di liquidazione** dell'imposta di registro su atti giudiziari o locazioni.

La Legge 199/2025 stabilisce che la Rottamazione-quinquies **non è accessibile** a chi è in regola con i pagamenti della Rottamazione-quater al **30 settembre 2025**, ma chi è decaduto (o ha debiti nuovi) può accedere al nuovo piano, decisamente più lungo e flessibile.

Il vero "punto di forza" della "quinquies" è la dilazione. Il debito residuo può essere ripartito in un massimo di **54 rate bimestrali**, con un orizzonte temporale che si estende fino al **2035**.

L'istanza di adesione deve essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026.

| Rata                         | Scadenza          | Note            |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Prima Rata / Unica soluzione | 31 Luglio 2026    | Senza interessi |
| Seconda Rata                 | 30 Settembre 2026 |                 |
| Terza Rata                   | 30 Novembre 2026  |                 |

Dal **1° agosto 2026**, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse annuo del **3%**. Le scadenze dal 2027 in poi seguiranno una cadenza fissa bimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).

Un'importante novità, evidenziata dai principali portali di informazione fiscale, riguarda la tolleranza sui pagamenti. Mentre nella quater la perdita dei benefici scattava dopo soli 5 giorni di ritardo anche per una sola rata, nella **Rottamazione-quinquies** la decadenza si verifica solo in caso di:

1. mancato o insufficiente versamento di **due rate**, anche non consecutive.
2. mancato pagamento dell'**ultima rata** del piano.

Questo margine di errore offre una maggiore serenità finanziaria alle imprese e alle famiglie, evitando che un intoppo momentaneo vanifichi l'intera procedura agevolativa.

## **Certificazione unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d'imposta**

Il primo appuntamento è fissato al **16 marzo**, termine entro il quale devono essere trasmesse le certificazioni riguardanti i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi. Questa data coincide anche con il termine ultimo per la consegna del modello sintetico al percipiente, un obbligo che rimane fermo per tutte le categorie, indipendentemente dalla successiva scadenza per l'invio al fisco.

Il calendario prosegue con la nuova scadenza del **30 aprile**, dedicata esclusivamente alle certificazioni che contengono redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. Tale slittamento è funzionale alla disponibilità della dichiarazione precompilata, che dal 2026 sarà resa accessibile telematicamente entro il 20 maggio.

Infine, il cerchio si chiude il **31 ottobre**, termine ultimo per l'invio delle certificazioni relative ai redditi esenti o a quelli che non possono essere dichiarati tramite il modello precompilato.

## **Collegamento tra Pos e registratori di cassa: la guida per gli esercenti**

L'Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l'integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un'attenta analisi tecnica e fiscale.

Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell'attenzione c'è il collegamento tra registratori e POS online, un'integrazione che non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.

L'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione Finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell'esercente; dall'altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.

### **L'essenza del collegamento: cosa cambia in cassa?**

Il fulcro della questione risiede nell'interoperabilità. Attraverso il collegamento tra i **registratori e i POS online**, il terminale di pagamento "dialoga" in tempo reale con il Registratore Telematico (RT).

In termini pratici, l'attivazione del pagamento elettronico innesca automaticamente la chiusura del documento commerciale. Questo automatismo elimina la necessità per l'operatore di digitare manualmente l'importo sul tastierino del POS, operazione che – come noto – è spesso fonte di sviste contabili o omissioni involontarie. La guida dell'Agenzia Entrate chiarisce i requisiti tecnici necessari affinché questa comunicazione avvenga in modo sicuro e certificato, nel rispetto degli standard di sicurezza per la trasmissione dei dati.

### **I punti chiave della guida per gli esercenti**

Per i titolari di attività, la comprensione di questo processo è fondamentale per evitare di trovarsi impreparati di fronte alle evoluzioni normative. Ecco i punti essenziali evidenziati dal documento ministeriale:

1. **Compatibilità dei dispositivi:** non tutti i dispositivi attualmente in uso sono nativamente predisposti per l'integrazione completa. È necessario verificare che il proprio Registratore Telematico sia aggiornato ai modelli hardware e software più recenti.
2. **Unicità del dato:** il collegamento assicura che il dato del pagamento elettronico sia univocamente associato alla transazione fiscale, creando un legame indissolubile tra l'incasso e la comunicazione telematica dei corrispettivi.
3. **Semplificazione nei controlli:** un sistema integrato riduce il contenzioso e facilita le fasi di verifica, poiché la quadratura tra i flussi finanziari e i corrispettivi inviati avviene alla radice.

### **Ambito di applicazione e decorrenza**

L'obbligo decorre ufficialmente dal **1° gennaio 2026**.

**I soggetti interessati** sono tutti gli esercenti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72) e che accettano pagamenti elettronici.

#### **I dispositivi coinvolti:**

- **Per il pagamento:** POS fisici, SoftPOS (app su smartphone), gateway di pagamento per e-commerce, terminali virtuali.
- **Per la certificazione:** Registratori Telematici (RT), Server RT o la procedura web "Documento commerciale online" del portale Fatture e Corrispettivi.

Uno dei punti fondamentali chiariti dalla guida è che **non è richiesto un collegamento fisico (cavo)** tra il POS e il registratore di cassa. Il collegamento è di tipo **logico/amministrativo**: consiste nell'associare, nel database dell'Agenzia delle Entrate, l'identificativo univoco del POS alla matricola del Registratore Telematico utilizzato in quel punto vendita.

#### **Modalità operative**

L'esercente, o un suo intermediario delegato (es. il Commercialista), deve agire tramite il portale "**Fatture e Corrispettivi**":

1. **Accesso:** autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.
2. **Sezione dedicata:** navigare nell'area "Corrispettivi" e selezionare la nuova funzionalità "**Gestisci collegamenti**" (disponibile da marzo 2026).
3. **Selezione RT:** individuare nell'elenco dei propri dispositivi attivi il Registratore Telematico (o la procedura web) da associare.
4. **Associazione POS:** selezionare dall'elenco (pre-caricato dall'Agenzia grazie ai dati inviati dagli operatori finanziari/banche) gli strumenti di pagamento elettronico intestati alla propria Partita IVA. Se un POS non compare, va inserito manualmente il suo ID univoco.
5. **Conferma:** verificare l'indirizzo dell'unità locale e confermare l'abbinamento. È possibile scaricare una ricevuta PDF dell'operazione.

#### **Scadenze e termini di registrazione**

La guida stabilisce tempistiche precise per mettersi in regola:

- **Fase di avvio:** per i POS e gli RT già operativi a gennaio 2026, l'abbinamento deve essere effettuato entro **45 giorni** dalla messa a disposizione della procedura online (prevista per i primi di marzo 2026).
- **Nuovi dispositivi (regime ordinario):** per i POS attivati dopo la fase di avvio, il collegamento va eseguito tra il **6° giorno del secondo mese successivo** all'attivazione e l'ultimo giorno dello stesso mese.
- **Variazioni:** in caso di sostituzione o dismissione di un POS o di un RT, l'associazione deve essere aggiornata tempestivamente seguendo gli stessi termini.

#### **Casi particolari ed esclusioni**

Non sono soggetti all'obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per incassare corrispettivi da distributori automatici (vending machine), carburanti e ricariche veicoli elettrici.

Se un POS è utilizzato sia per operazioni esonerate (es. tabacchi) che per operazioni soggette a documento commerciale, l'obbligo di collegamento sussiste.

Se l'esercente emette esclusivamente fatture elettroniche per ogni operazione (senza mai ricorrere al documento commerciale), non è tenuto al collegamento POS-RT.

#### **Sanzioni**

Il mancato adempimento degli obblighi di collegamento è equiparato alla mancata installazione del registratore telematico. Le sanzioni previste sono:

- **amministrative:** da **1.000 a 4.000 euro**.
- **accessorie:** in caso di recidiva o gravi violazioni, è prevista la **sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.

### **Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell'Agenzia Entrate per bowling, sale giochi e bar**

Chiariti gli obblighi di collegamento tra POS e registratori telematici per le attività miste: niente vincoli per bowling con biglietteria SIAE e sale giochi, obbligo pieno per bar e ristorazione.

Con **Risposta n. 44 del 20 febbraio** l'Agenzia Entrate risponde ai quesiti posti da una società che si occupa della gestione di centri bowling ricreativi in merito alle regole per l'**abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e Rt**, previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Il caso riguarda un operatore attivo in attività di bowling (con biglietteria SIAE), sala giochi, carambole e ping pong, oltre a bar e ristorante, che ha chiesto chiarimenti sugli obblighi di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026.

Nel merito, l'Agenzia analizza separatamente le diverse attività esercitate.

Per il bowling, i cui corrispettivi sono certificati tramite titoli di accesso emessi con biglietteria automatizzata e già trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori, non sussiste l'obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.

Analoga conclusione per sala giochi, carambole e ping pong, attività escluse dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: nessun vincolo di censimento o collegamento del POS.

Diversamente, per bar e ristorazione, soggetti all'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, il collegamento tra Pos e registratore telematico diventa **obbligatorio**, secondo le modalità fissate dal provvedimento del 31 ottobre 2025. Il protocollo "Scambio Importo" resta facoltativo. Infine, relativamente alla possibilità di utilizzo di un unico Pos per incassare i corrispettivi provenienti da più attività, l'Agenzia precisa che **è ammesso l'uso di un unico POS per più attività**, purché sia rispettato l'obbligo di collegamento per quelle soggette a certificazione, e sono utilizzabili anche dispositivi portatili (es. tramite smartphone), a condizione che siano censiti e associati come previsto dalla norma.

## **Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)**

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, **entro il 16 marzo 2026**, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe **viene rilasciata** da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione **non va rilasciata**, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

## **Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali**

Entro il 16 marzo

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2026 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2026.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

## **Trattamento IVA dell'attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista**

L'Agenzia Entrate, con la pubblicazione della **risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026**, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale e alle modalità di certificazione dei corrispettivi per alcune categorie di operatori che gravitano nell'ambito del benessere e della salute.

Il documento affronta in modo sistematico le posizioni di **osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, comunemente noti come massoterapisti**.

Al centro della questione risiede l'applicabilità del regime di esenzione Iva previsto per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, condizionato dalla sussistenza di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi.

Perché una prestazione possa beneficiare dell'esenzione Iva ai sensi dell'articolo 10, numero 18, del Decreto IVA, è necessaria la compresenza di due fattori:

1. la natura sanitaria dell'attività rivolta alla persona
2. e il fatto che chi la esegue appartenga alle professioni sanitarie o alle arti ausiliarie soggette a vigilanza.

La risoluzione richiama un parere del Ministero della Salute di novembre 2025 per definire lo stato attuale di queste figure professionali, evidenziando come la semplice intenzione legislativa di inquadrare una professione nel comparto sanitario non sia sufficiente a garantirne l'immediato beneficio fiscale.

Nonostante la legge n. 3 del 2018 abbia formalmente individuato l'osteopata e il chiropratico come professioni sanitarie, l'iter normativo per la loro piena istituzione non è ancora giunto a compimento. L'Agenzia sottolinea che mancano ancora gli accordi definitivi in sede di Conferenza Stato-Regioni per stabilire i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e il riconoscimento dei titoli equipollenti. Senza il completamento di questi passaggi e l'istituzione dei relativi albi professionali, lo Stato non può garantire quel livello qualitativo minimo e quel controllo delle qualifiche richiesti dalle direttive unionali per concedere l'esenzione d'imposta. Di conseguenza, le prestazioni rese da osteopati e chiropratici restano allo stato attuale soggette a Iva con aliquota ordinaria.

Per quanto riguarda il **chinesiologo**, il parere ministeriale è ancora più netto: tale figura non è riconosciuta come professione sanitaria, poiché la sua attività è finalizzata esclusivamente alla promozione del benessere e al mantenimento dello stato di salute attraverso l'attività fisica. Non sovrapponendosi a competenze sanitarie regolate, il chinesiologo deve applicare l'Iva in misura ordinaria su tutte le proprie prestazioni.

Discorso opposto vale per il **massaggiatore capo bagnino (MCB)**: questa figura è esplicitamente menzionata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie come arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza. L'Agenzia conferma quindi che il massoterapista può beneficiare dell'esenzione Iva, a condizione che sia in

possesso di un titolo idoneo e che operi sotto la supervisione di un professionista sanitario, data la mancanza di autonomia professionale propria di questa categoria.

Le differenze nel trattamento d'imposta si riflettono inevitabilmente sugli obblighi di fatturazione:

- **per gli osteopati, i chiropratici e i chinesologi, non essendo le loro prestazioni configurabili come sanitarie ai fini fiscali, vige l'obbligo di emettere la fattura elettronica** tramite il Sistema di Interscambio. Tali spese, inoltre, non sono attualmente ammesse tra quelle detraibili documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
- **per il massoterapista, invece, la situazione è speculare: poiché le sue prestazioni sono detraibili come spese sanitarie, sussiste l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.** Questo comporta un divieto specifico; i soggetti che inviano dati al Sistema TS non possono, per le medesime operazioni verso persone fisiche, emettere la fattura elettronica. Tale divieto, divenuto definitivo con i recenti interventi legislativi del 2025, impone dunque al massoterapista di continuare a certificare i compensi verso i privati attraverso modalità analogiche o documenti che non transitino dal canale Sdl.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.

